

Prot. N. ORPUM-0052406

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 2 dicembre 2016

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 42/2016

AI TITOLARI DI DOMANDA DI SVILUPPO RURALE

ALLA REGIONE ABRUZZO

VIA CATULLO 17

65126 PESCARA

ALLA REGIONE CAMPANIA

VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134 000000
NAPOLI

ALLA REGIONE BASILICATA

VIA VINCENZO VERRASTRO 10

85100 POTENZA

ALLA REGIONE FRIULI V.G.

VIA CACCIA, 17

33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO

VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7 00145
ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA

VIA G. D'ANNUNZIO, 113

16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO,45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale. Criteri di controllo delle Domande di Pagamento per le Misure connesse alle superfici e le Misure connesse agli animali presentate ai sensi del Reg. CE 1698/2005 e del Reg. UE 1305/2013 - Campagna 2016.

Sommario

1	PREMESSA.....	7
2	QUADRO NORMATIVO	7
2.1	Normativa Unionale	7
2.2	Note dei Servizi della Commissione.....	10
2.3	Normativa Nazionale.....	10
2.4	Altri provvedimenti	13
3	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	14
3.1	Misure dello sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005:.....	14
3.2	Misure dello sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013:	15
4	DEFINIZIONI	16
5	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20
6	IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO.....	20
7	IL SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO.....	21
7.1	Controlli Amministrativi.....	21
7.1.1	Presentazione nei termini.....	23
7.1.2	Presentazione tardiva	24
7.1.3	Irricevibilità	24
7.1.4	Firma	25
7.1.5	Altri controlli di ricevibilità effettuati dalla Regione.....	25
7.1.6	Superfici non agricole	25
7.1.7	Agricoltore in attività	25
7.1.8	Controllo della conduzione delle superfici.....	25
7.1.9	Mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività agricola minima.....	26
7.1.10	Controllo rispetto alle misure di prepensionamento	28
7.1.11	Controlli Specifici di Misura - Agricoltura Biologica	28
7.1.12	Controlli doppio Finanziamento - Demarcazione	28
7.2	Controlli in Loco.....	30
7.2.1	Controllo in loco superfici	31
7.2.2	Controllo in loco criteri, impegni e altri obblighi	31
7.3	Condizionalità.....	32
7.4	Indicatori relativi ai controlli svolti.....	32

8	CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	33
8.1	Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Misure connesse alla superficie	33
8.1.1	Calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulla Domanda di pagamento a seguito del nuovo ciclo di aggiornamento "Refresh" del SIPA-GIS.....	35
8.2	Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) 640/2014 – Misure connesse agli animali	35
8.3	Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, impegni o obblighi connessi	37
8.4	Riduzione della consistenza zootecnica a seguito del controllo di plausibilità effettuato in fase di controllo in loco	37
8.5	Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla Condizionalità	38
8.6	Ordine di applicazione delle riduzioni	38
9	PAGAMENTO DELL'ANTICIPO fino al 85%	39
9.1	Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno cui è riferita la domanda di pagamento oggetto di anticipo	40
9.2	Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento	40
9.3	Altri requisiti per il pagamento dell'anticipo	40
9.3.1	Autorizzazione al pagamento dell'anticipo della Regione da portale SIAN	40
9.3.2	Tempistica erogazione anticipo e svolgimento controlli amministrativi	40
10	PAGAMENTO DEL SALDO DERIVANTE DA ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA	41
10.1	Campo d'applicazione	41
10.2	Controlli per il pagamento del saldo da istruttoria automatizzata	41
10.2.1	Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto cui è riferita la domanda di pagamento	42
10.2.2	Controlli previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento.....	42
10.2.3	Controlli specifici di misura per il pagamento del saldo da Istruttoria Automatizzata	42
11	PAGAMENTO DEL SALDO DERIVANTE DA ISTRUTTORIA DELEGATA ALLA REGIONE	43
11.1	Controlli per il pagamento del saldo da istruttoria delegata alla regione	43
11.1.1	Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno cui è riferita la domanda di pagamento	43
11.1.2	Controlli previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento.....	43
11.1.3	Chiusura dell'istruttoria e autorizzazione al pagamento	43
12	ULTERIORI REQUISITI PER IL PAGAMENTO.....	44
12.1	Importo minimo erogabile	44

12.2	Certificato Antimafia	44
12.3	Riferimenti per il pagamento dell'aiuto	44
12.4	Procedure di recupero di somme indebitamente percepite	45
12.5	Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS	46
12.6	Pubblicazione dei pagamenti.....	46

1 PREMESSA

Il Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il Reg. (CE) 1698/2005 continua però ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014.

Anche il Reg. (CE) 1974/2006, sebbene abrogato dal reg. (UE) 807/2014, continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014 (art.19 capo IV del Reg. (UE) 807/2014).

Il Reg. (CE) 1122/2009 e il Reg. (UE) 65/2011 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 43 del Reg. (UE) 640/2014.

Per la campagna 2016, è possibile applicare quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, dal Reg. (CE) 1974/2006 e dal Reg. (UE) 640/2014 e successive modifiche e integrazioni. I riferimenti al Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio e ai Regg. (CE) 1120/09, 1121/09 e 1122/09 sono sostituiti dai riferimenti al Reg. (UE) 1306/2013 e ai Regg. (UE) 807/2014, 808/2014 e 809/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Per gli impegni assunti sulle misure pluriennali a superficie prima del 31/12/2006 si applicano i regolamenti CEE 2078/92, 2080/92, 1609/89 e ai sensi del Reg. (CE) 1257/99 Misure F e H.

Ai fini dei controlli, si applicano i Regg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 640/2014, Reg UE 809/2014, e successive modifiche e integrazioni, e il D.M. prot. N. 3536 del 8 febbraio 2016.

2 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2016.

2.1 Normativa Unionale

- **Regolamento (CE) n. 1698/2005**, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- **Regolamento (CE) n. 1974/2006** della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- **Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013** della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

- **Regolamento (CE) n. 834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013** della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica.
- **Regolamento (UE) 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- **Regolamento (UE) N. 1307/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- **Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014** della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- **Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014** della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- **Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014** della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

- **Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014** della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014** della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- **Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014** della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015** della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) N. 2015/2333** della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) N. 2016/669** della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/761** dell'13 maggio 2016 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'anno 2016.
- **Regolamento Delegato (UE) N. 2016/1393** della Commissione del 4 maggio 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
- **Rettifica del Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016**

- **Regolamento Delegato (UE) N. 2016/1394** della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1617** della Commissione del 8 settembre 2016, relativo, per l'anno di domanda 2016, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi sui pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti.

2.2 Note dei Servizi della Commissione

- Working Document AGR 49533/2002 on the concept of obvious error.
- Documento Orientativo D-180630-14-Key and Ancillary controls J 4 14 2015 no TC (Sviluppo Rurale) - Controlli essenziali e controlli complementari nel settore Sviluppo Rurale – applicabile a decorrere dal 01/01/2015.
- Documento Orientativo DSCG-2014-32_OTSC guidelines 2015_FINAL_REV1 - simplification recante modalità per i controlli in loco delle superfici a norma degli artt. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 del regolamento (ue) n. 809/2014 - Orientamenti per i controlli in loco e la misurazione delle superfici.
- Working Document Guidance Document on Control and Penalty rules in Rural Development.

2.3 Normativa Nazionale

- **D.M. prot. n. 6513 del 18 novembre 2014** - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- **D.M. prot. n. 162 del 12/01/2015** – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- **D.M. prot. n. 1420 del 26 febbraio 2015** - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- **D.M. prot. n. 1922 del 20 marzo 2015** – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- **D.M. prot. n. 1566 del 12 maggio 2015** recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020.

- **D.M. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016, pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016** – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- **Circolare ACIU.2007. 237 del 6 aprile 2007** recante istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.
- **Circolare n.56 AGEA UMU.2011.1569 del 6 dicembre 2011:** Regg. CE n. 73/2009, n. 1698/2005, n. 1234/07 - Criteri e modalità per il calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare in seguito all'aggiornamento ("refresh") del SIPA-SIG sulle Domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie a partire dal 2010.
- **Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014** – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- **Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014** – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.
- **Circolare ACIU.2014.812 del 16/12/2014** – *Addendum* n.1 alla circolare prot. N. ACIU.2014.702 del 31,10.2014.
- **Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015** – Agricoltore in attività.
- **Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015** - Piano di Coltivazione.
- **Istruzioni operative dell'OP AGEA n.25 del 30 aprile 2015** per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- **Circolare ACIU.2015.343 DEL 23 Luglio 2015** – *Addendum* n.1 alla circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 (DM 162 – Piano di Coltivazione).
- **Circolare ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015** - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
- **Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015** – Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015.
- **Circolare ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015** - Agricoltore in attività – Integrazioni alla Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.
- **Circolare ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016** – Riforma della PAC – Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali- Integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.

- **Circolare ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016** - Agricoltore in attività – Integrazioni alla Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- **Circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016** – Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- **Circolare AGEA COORD prot. n. 16382 del 7 luglio 2016** – Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare
- **Nota AGEA COORD prot. N. 22611 del 5 agosto 2016** – Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale – *Set-Aside* Strutturale – Campagna 2016 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2016.
- **Circolare AGEA COORD prot. n. 39605 del 25 ottobre 2016** - Agricoltore in attività – Integrazioni e modificazioni all'allegato 1 della Circolare ACIU.2015.121 del 1 marzo 2016
- **Circolare AGEA COORD prot. n. 42898 del 7 novembre 2016** – Riforma della Politica Agricola Comune – Registro dei Prati Permanenti
- **Circolare AGEA COORD prot. n. 48563 del 22 novembre 2016** – Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Modificazioni e integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni
- **Istruzioni Operative n. 9 UMU.2016.515 del 25 marzo 2016** – Domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande – Campagna 2016.
- **Istruzioni Operative n. 12 UMU.2016.663 del 22 aprile 2016** - Domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016.
- **Istruzioni Operative n. 15 UMU.2016.2469 del 16 maggio 2016** - Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2016.
- **Nota UMU.2016.121 del 31 maggio 2016** – Istruzioni Operative n. 17 - Agricoltore in attività
- **Nota AGEA ORPUM.2016.36405 del 13 ottobre 2016** – Istruzioni Operative n. 34 - Applicazione della Normativa Comunitaria e nazionale in materia di Condizionalità – Anno 2016.

2.4 Altri provvedimenti

- **Legge 241/90** e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- **D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252** (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
- **D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228** (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”*;
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196** (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, *“Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”* (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
- **D.Lgs.7-3-2005 n. 82** - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione digitale.
- **Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182** (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) *“Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”* convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante *interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari*;
- **Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262** : disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall’art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) *“ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;*
- **Legge 6 aprile 2007, n.46** (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”*;
- **Decreto 11 marzo 2008** del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- **D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11** (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) *“Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”*;

- **Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010** (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “*Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i.*”, relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”.
- **LEGGE 13 agosto 2010, n. 136** - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
- **D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6**, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.
- **D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267**. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- **DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159** e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- **DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5** :disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- **DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012 , n. 218** - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Istruzioni Operative si applicano alle domande di pagamento, ricadenti nella competenza territoriale dell’Organismo pagatore Agea (Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta), relative alle misure di Sviluppo Rurale connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali.

In particolare esse si applicano alle domande presentate ai sensi del Reg. CE 1698/2005 e del Reg. UE 1305/2013, di seguito elencate.

3.1 Misure dello sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005:

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:
 - 214 pagamenti agroambientali;
 - 215 pagamenti per il benessere degli animali;

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali:
 - o 221 imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
 - o 223 imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
 - o 225 pagamenti silvo-ambientali;

- misure relative ad impegni assunti nel periodo di programmazione 2000-2006:
 - o Misura F Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alle misure 214 e 215 del Reg. CE 1698/2005);
 - o Misura F Ex Regolamento CEE 2078/92 (corrispondente alla misura 214 del Reg. CE 1698/2005);
 - o Misura H Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
 - o Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
 - o Ex Regolamento CEE 1609/89 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005).

3.2 Misure dello sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013:

- o Misura 8, Sottomisura 8.1 - Forestazione e Imboschimento
- o Misura 8, Sottomisura 8.2 - Allestimento di sistemi agroforestali
- o Misura 10, Sottomisura 1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
- o Misura 11, Sottomisura 1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
- o Misura 11, Sottomisura 2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- o Misura 12, Sottomisura 1 - Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000
- o Misura 12, Sottomisura 2 - Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000
- o Misura 12, Sottomisura 3 - Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici
- o Misura 13, Sottomisura 1 - Pagamento compensativo per le zone montane
- o Misura 13, Sottomisura 2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi
- o Misura 13, Sottomisura 3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici
- o Misura 14 - Pagamento per il benessere degli animali
- o Misura 15, Sottomisura 1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

4 DEFINIZIONI

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «programma»: un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del Reg. UE 1303/2013 e il "programma di sviluppo rurale" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «priorità»: "priorità dell'Unione" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;
- «regione»: unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del Reg. (CE) n. 1059/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS;
- «misura»: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «intervento»: Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- «Quadro politico strategico»: un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- «categoria di regioni»: la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2 del Reg. UE 1303/2013;
- «intervento completato»: un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;

Il Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla

condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- «inadempienza»:
 - con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
 - con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, rispettivamente;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «banca dati informatizzata»: la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- «registro»: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

- «misure di sostegno connesse agli animali»: le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;
- «animali dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- «animale accertato»: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- «misure di sostegno connesse alla superficie»: le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- «uso»: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;
- «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 fissa, all'art. 67, paragrafo 4, la seguente definizione:

- - parcella agricola: una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del Reg. (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri;

Il Reg. (CE) n. 640/14 fissa, all'art. 5, le modalità di identificazione delle parcelle agricole nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

«Il sistema di identificazione delle parcelle agricole [*SIPA* = Land Parcel Identification System (*LPIS*)] di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2014 funziona a livello di parcella di riferimento. Una

parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Ove opportuno, essa comprende inoltre le superfici di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i terreni agricoli di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli Stati membri delimitano la parcella di riferimento in modo da garantire che essa sia misurabile, che consenta la localizzazione univoca e inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo.

[...omississ...]. »

Altre definizioni utili sono:

- appezzamento: definito all'articolo 1, lettera t) del DM 12 gennaio 2015 n. 162 come "superficie composta di particelle contigue destinata dall'agricoltore ad un unico uso, come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto n. 23, lett. b) reg (UE) n. 640/2014";
- "Refresh": Determinazione dell'occupazione del suolo di appezzamenti omogenei, delimitati da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale, svolta attraverso la fotointerpretazione di nuove ortofotografie aeree;
- «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- isola aziendale: Insieme delle particelle catastali contigue condotte da una medesima azienda, nell'ambito di un singolo comune, e non condivise con altre aziende campionesi; le particelle catastali condivise tra più aziende campionesi formano sempre delle isole aziendali autonome;
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- «UTE»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999;
- «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;

- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.

5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalle Regioni nei casi in cui le stesse abbiano assunto delega delle attività istruttorie.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni e della Legge n. 69/2009.

6 IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO

Il capitolo II, titolo V del reg. UE 1306/2013 individua i seguenti elementi come componenti del Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

- a) una banca dati informatizzata nella quale sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole, costituito sulla base di mappe, estremi catastali e utilizzando le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.
- d) le domande di aiuto e domande di pagamento;
- e) un sistema integrato di controllo:
 - i. controlli amministrativi;
 - ii. controlli in loco;
 - iii. controlli di condizionalità;
- f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto (anagrafe delle aziende);

g) un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004. La Decisione della Commissione (2006/132/CE) del 13 febbraio 2006 riconosce il carattere pienamente operativo della base dati italiana per i bovini, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1 aprile 2006. Per le richieste relative agli animali, AGEA usufruisce delle informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN). Si avvale, infatti, della facoltà dettata dall'art. 21, comma 4 del Reg. (UE) 809/2014 relativa all' utilizzo dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto.

7 IL SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 59 par.1 del Reg.(UE) n. 1306/2013 *"il sistema istituito dagli Stati membri [...omissis...] comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco"*.

Tali controlli vengono eseguiti in conformità a quanto indicato dal Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III - Controlli.

Ai sensi degli artt. 74 e 75 del Reg. (UE) 1306/2013, laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento stesso, occorre evidenziare che:

1. aziende non selezionate a campione:

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

7.1 Controlli Amministrativi

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (titolo V, Capo II).

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III - Controlli. In particolare i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del summenzionato regolamento.

L'art. 24 del reg. UE 809/2014 stabilisce che "I controlli amministrativi e i controlli in loco [...omissis...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;

c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.”

L'articolo 28 del reg. UE 809/2014 dispone che i controlli di cui all'articolo 74 del Reg. (UE) 1306/2013 accertino in particolare:

- a) che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti;
- b) che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) che la domanda sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

L'articolo 29 del reg. UE 809/2014 dispone che i controlli prevedano sul 100% delle domande presentate le seguenti verifiche incrociate:

- 1) tra le parcelle agricole dichiarate nelle domande e le parcelle di riferimento che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali;
- 2) mediante la banca dati informatizzata dei bovini (BDN), onde accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile.

L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;
- per le domande afferenti alle misure 11, 13 e 14 del Reg. (UE) 1305/2013, verifica del possesso del requisito, laddove previsto, di "agricoltore in attività" ai sensi dell'articolo 9 del reg. UE 1307/2013;
- per le domande afferenti alle misure 10, 11 e 12 del Reg. (UE) 1305/2013, verifica, laddove previsto, del mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dello svolgimento di un'attività agricola minima (art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) 1307/2013;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - Individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2016 e al 11 novembre 2016;

- verifica della continuità della conduzione delle superfici sottoposte ad impegno, secondo quanto stabilito nei bandi regionali;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2016.
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di aiuto/sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno.
- controlli specifici previsti per la misura.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

I controlli amministrativi comprendono anche i controlli eseguiti dalla Regione per la verifica del rispetto dei requisiti formali e di merito previsti dalla normativa comunitaria, dalle disposizioni attuative regionali e dai singoli bandi delle misure.

I criteri di ammissibilità fissati nei programmi di sviluppo rurale e nei relativi bandi regionali sono controllati in base ad una serie di indicatori verificabili sul sistema SIAN.

I controlli amministrativi sono effettuati sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati disponibili al momento del pagamento, ferma restando la completezza dei controlli eseguiti.

Gli esiti di tutti i controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

Eventuali inadempienze possono determinare riduzioni, sanzioni e/o esclusioni dall'aiuto.

7.1.1 Presentazione nei termini

La verifica di ricevibilità della domanda prevede i seguenti controlli:

1. che la domanda sia stata presentata entro i termini previsti;
2. che la domanda sia stata presentata oltre i termini ordinari, ma entro il termine ultimo di tolleranza previsto;
3. che i documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 809/2014, qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto, siano presentati entro i termini previsti dalle circolari citate al paragrafo 2.3;
4. altri controlli di ricevibilità previsti dalle disposizioni attuative regionali e dai bandi.

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui alle circolari citate al paragrafo 2.3

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2016 sono i seguenti,:

- a) 15 giugno 2016, ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 2016/761, per le "domande iniziali";
- b) 15 giugno 2016, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2016/761, per le "domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014";
- c) per le "domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale e ritiro totale)", il termine ultimo è il 13 settembre 2016.

7.1.2 Presentazione tardiva

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno (art. 1 del Reg. (UE) 2016/761). In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 15 giugno 2016 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 luglio 2016. La riduzione viene applicata agli interventi di domanda oggetto di modifica.

Nel caso in cui la domanda iniziale, sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto, la decurtazione dell'importo corrispondente sarà applicata alle eventuali domande di modifica presentate, sia ai sensi dell'art. 3 che ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

7.1.3 Irricevibilità

Le domande iniziali 2016 pervenute oltre il 11 luglio 2016 sono irricevibili.

Le "domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014" pervenute oltre il termine del 11 luglio 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.

Le comunicazioni di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 pervenute dopo il 13 settembre 2016 sono irricevibili.

Si evidenzia che una comunicazione di ritiro della domanda o di parte di essa effettuata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso includere una comunicazione di aumento della richiesta di premio rispetto alla domanda precedentemente presentata.

7.1.4 Firma

La domanda deve essere sottoscritta dal produttore agricolo.

La domanda non sottoscritta con firma autografa o firma elettronica (mediante il codice OTP) del produttore è nulla.

7.1.5 Altri controlli di ricevibilità effettuati dalla Regione

La Regione nelle proprie disposizioni attuative e nei bandi può prevedere altri controlli di ricevibilità quali per esempio, in caso di richiesta della consegna del cartaceo agli uffici regionali competenti:

- Presentazione nei termini previsti dal bando regionale della domanda cartacea e dei suoi allegati;
- Sottoscrizione della domanda;
- Presenza e completezza della documentazione prevista dalle disposizioni attuative e dai bandi.

7.1.6 Superfici non agricole

L'AGEA, a partire dal 2013, ha provveduto ad avviare un nuovo ciclo triennale di aggiornamento del proprio GIS, attraverso una puntuale copertura territoriale.

L'aggiornamento del SIPA-GIS richiesto dai Servizi della Commissione UE ha il fine di riscontrare le eventuali modifiche di occupazione del suolo che siano intervenute rispetto al precedente triennio di riferimento. Tale aggiornamento è finalizzato, tra l'altro, a far emergere la variazione dell'occupazione del suolo da "agricola" a "non agricola" (c.d. "eclatanze").

Le domande di pagamento 2016 tengono conto degli aggiornamenti dell'uso del suolo riscontrato e dell'eventuale identificazione di nuove superfici non agricole.

7.1.7 Agricoltore in attività

Il Reg. UE 1305/2013 prevede, per le misure 11, 13 e 14 del PSR, come requisito obbligatorio, che il beneficiario sia "agricoltore in attività".

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'Organismo Pagatore attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della predetta Circolare.

7.1.8 Controllo della conduzione delle superfici

Una parcella, per essere inserita in una domanda, deve essere presente nel fascicolo dell'agricoltore interessato al momento della presentazione della domanda di pagamento, ferma restando la disponibilità alla data del 15 maggio.

Si procede pertanto alla verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2016 e al 11 novembre 2016.

Si procede inoltre alla verifica della continuità della conduzione durante il periodo di impegno, secondo quanto previsto nei bandi regionali.

Il richiedente l'aiuto ha l'onere di dimostrare il titolo giuridico che attesta la disponibilità delle parcelle secondo le modalità previste al paragrafo 7 delle Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i. (Circolare ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016).

Al riguardo, al fine di evitare situazioni di supero di conduzione tra produttori ed assicurare il controllo circa il rispetto dell'obbligo della disponibilità della superficie agricola alla data del 15 maggio, nei soli casi di successione temporale tra diversi agricoltori nella conduzione della stessa parcella di riferimento, si ribadisce l'obbligatorietà delle informazioni concernenti la data iniziale e finale di efficacia di tutti i titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale del produttore interessato cedente e cessionario.

Nel caso in cui il cedente risulti deceduto prima della data di stipula del contratto, la superficie oggetto di contratto sarà ritenuta inammissibile al pagamento.

In proposito, nei soli casi di produttore proprietario della parcella temporaneamente ceduta, è necessario acquisire nel fascicolo aziendale la data di inizio e fine del periodo di conduzione da parte del cessionario.

In materia di condizionalità, i relativi obblighi gravano sull'agricoltore che ha presentato la domanda di pagamento, anche in presenza di più agricoltori che abbiano coltivato la medesima parcella.

Al riguardo, nel caso in cui 2 o più agricoltori dichiarino la stessa parcella in due o più domande, la responsabilità dell'obbligo di conformità, oltre a gravare sull'agricoltore che ha presentato la domanda di pagamento, grava singolarmente su tutti gli agricoltori dichiaranti sulla base degli atti e norme a ciascuno di essi rispettivamente applicabili.

7.1.9 Mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività agricola minima

Il Reg. UE 1305/2013 prevede, per alcune misure del PSR, come requisito obbligatorio, che il beneficiario ottemperi ai pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) – mantenimento di una superficie agricola - e iii) – attività agricola minima -, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In particolare, per le misure 10, 11 e 12, il Reg. (UE) 1305/2013 dispone che il sostegno sia concesso per impegni che vadano al di là dei requisiti di condizionalità, dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitosanitari e che vadano al di là dei criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 1307/2013, l'art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che ogni Stato Membro fissa i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

Con riferimento alla pratica del pascolamento con animali di terzi di cui al paragrafo 6.1 della circolare ACIU.2015.141 e alla luce della nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 2954 dell'8 maggio 2015, si puntualizza che

i capi in questione devono essere associati al codice pascolo del richiedente e che tale informazione deve essere desumibile dalla BDN di Teramo.

Le superfici sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali ai sensi del reg. UE 639/2014, art. 7 lett. a) e del DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. d), possono essere ritenute correttamente mantenute esclusivamente attraverso lo svolgimento delle attività di pascolamento, nel rispetto dei criteri fissati dal DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 o delle specifiche disposizioni regionali eventualmente adottate, modificative dei criteri fissati dal citato DM.

Le superfici a pascolo magro per le quali l'agricoltore dichiara di effettuare il pascolamento possono essere ritenute correttamente mantenute esclusivamente nel rispetto dei criteri fissati dal DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 o delle specifiche disposizioni regionali eventualmente adottate, modificative dei criteri fissati dal citato DM.

Per tutte le altre superfici, elencate nel paragrafo 3 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 (escluse le superfici sulle quali sono svolte pratiche le locali tradizionali ai sensi dell'art. 7, lett. a), del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 7, comma 9, lett. d), del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e quelle a pascolo magro per le quali l'agricoltore dichiara di effettuare il pascolamento), la mancata esecuzione della specifica attività di mantenimento dichiarata dal produttore non determina automaticamente l'esclusione dall'ammissibilità, ma è necessario verificare se pratiche diverse da quelle indicate, effettuate conformemente alla disciplina vigente per l'attività concretamente eseguita, abbiano comunque soddisfatto l'obbligo di mantenimento previsto. Analogamente, qualora dal controllo si riscontri il buono stato della superficie, secondo quanto riportato nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015, la dichiarazione di mancata esecuzione di una qualsiasi attività di mantenimento effettuata dal richiedente deve intendersi superata, a condizione che l'attività di mantenimento concretamente svolta sia stata eseguita nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa. La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede i seguenti controlli:

- 1) Per le superfici seminabili e le colture permanenti:
 - a. che gli agricoltori rispettino l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
- 2) Per le superfici seminabili e i prati permanenti per i quali è stata dichiarata un'attività di pascolamento:
 - a. verifica che il richiedente risulti detentore di un allevamento attivo presso BDN alla data del 15 maggio di ciascun anno; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 5, del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, la condizione di detentore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN. In tal caso, il "responsabile" del pascolo deve risultare tale in BDN alla data del 15 maggio di ciascun anno, fermo restando che l'attività di pascolamento può essere eseguita sia in precedenza che successivamente, nel rispetto della normativa prevista a livello nazionale o di Regione/Provincia autonoma;
 - b. verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti:
 - i. nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi:

1. verifica del carico UBA/ha, ottenuto rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate, non essendo disponibile in BDN alcuna registrazione della movimentazione; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 5, del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, la condizione di detentore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN;

ii. in comuni non limitrofi alle superfici pascolate:

1. l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo. Il carico UBA/ha si ritiene correttamente applicato se risponde alle condizioni indicate nella tabella contenuta nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.:

La località di pascolamento è identificata sulla base delle informazioni presenti nella BDN di Teramo.

7.1.10 Controllo rispetto alle misure di prepensionamento

Qualora l'agricoltore abbia presentato domanda per una delle misure di prepensionamento, previste dal Reg. (CE) 1698/2005 (misura 113) e dal Reg. (CEE) 1257/99 (misura D) e dal Reg. (CEE) 2079/92, che prevedono l'erogazione di un sostegno per l'abbandono dell'attività agricola, la domanda di pagamento in esame è ritenuta inammissibile al pagamento.

7.1.11 Controlli Specifici di Misura - Agricoltura Biologica

Per le aziende che presentano domanda della misura 11 (agricoltura biologica) assoggettate al sistema di controllo, previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) 834/2007 (ex articoli 8 e 9 del Reg. (CE) 2092/91), da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, è effettuato l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB).

I controlli riguardano in particolare la presenza della "Notifica", la validità del "Documento giustificativo" e il confronto tra la superficie richiesta a premio nella misura 11 (agricoltura Biologica) e quella certificata dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali.

7.1.12 Controlli doppio Finanziamento - Demarcazione

7.1.12.1 Demarcazione tra I e II pilastro – aiuti accoppiati art. 52 e greening art. 43 del reg. (UE) 1307/2013

L'Organismo Pagatore AGEA effettua i controlli e deduce l'importo, secondo quanto stabilito dall'Autorità di gestione nel PSR e nei relativi Bandi e riportato sul sistema SIAN in fase di predisposizione di parametri e interventi, per escludere il doppio finanziamento delle pratiche ai sensi degli artt. 43 (Greening) e 52 (Sostegno accoppiato) del Reg. (UE) n. 1307/2013:

Art. 52 Reg. 1307/2013 - Aiuti accoppiati	
Settore zootecnia bovina da latte	
310	VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1)
311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 4)
312	BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7)
Settore zootecnia bovina da carne	
313	VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1)
314	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA (ART. 21, COMMA 3);
Bovini macellati	
315	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21 , COMMA 4)
316	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 5)
317	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (ART. 21 , COMMA 5)
318	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21 , COMMA 5)
319	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (ART. 21 , COMMA 5)
Settore zootecnia ovi-caprina:	
320	AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 2)
321	CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 5 E 6)
Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23):	
122	PREMIO SPECIFICO ALLA SOIA (IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA ED EMILIA ROMAGNA) (ART. 23(1))
123	PREMIO COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE E LAZIO) (ART. 23(9))
124	PREMIO FRUMENTO DURO (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(5))

125	PREMIO LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(13))
126	SETTORE RISO (ART. 24)
127	SETTORE BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (ART. 25)
128	SETTORE POMODORO DA INDUSTRIA (ART. 26)
Settore olio di oliva:	
129	SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA (ART. 27, COMMA 1)
132	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% (ART. 27, COMMA 3)
138	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO AI SISTEMI DI QUALITÀ (ART. 27, COMMA 6)

Art. 43 Reg. 1307/2013 - GREENING (INVERDIMENTO)	Diversificazione delle colture
	Aree di interesse ecologico - EFA
	Prati permanenti

7.1.12.2 Demarcazione tra Il pilastro e OCM vino

Nel caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde (art. 47 del Reg. (UE) 1308/2013) con una domanda di Sviluppo Rurale, si effettua il controllo del rispetto dei criteri di demarcazione secondo quanto stabilito dall'Autorità di gestione nel PSR e nei relativi Bandi e riportato sul sistema SIAN in fase di predisposizione di parametri e interventi.

7.2 Controlli in Loco

L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che il SIGC è completato da controlli in loco.

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che i controlli amministrativi e i controlli in loco [...omississ...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

L'art. 59, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci. Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore o chi ne fa le veci si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda oppure non si presenti all'incontro in contraddittorio senza giustificato motivo la domanda selezionata per il controllo in loco di ammissibilità viene respinta.

7.2.1 Controllo in loco superfici

Le domande per le quali la superficie è un elemento per il calcolo dell'aiuto richiesto e selezionate per i controlli oggettivi vengono sottoposte, in base alla metodologia di controllo prevista (fotointerpretazione, rilievo di campo, ecc.), ad una serie di verifiche finalizzate a determinare l'effettivo uso del suolo e la presenza della coltura dichiarata.

Le aziende per le quali è presente almeno un Gruppo di Colture in cui la superficie ammessa è inferiore alla superficie dichiarata e/o presenta irregolarità amministrative, o è riscontrata una infrazione ad un atto o norma di condizionalità, sono invitate ad un incontro in contraddittorio. Nel corso di tale incontro viene rappresentato l'esito dei controlli e viene consentito, in presenza di idonea documentazione, di risolvere le eventuali irregolarità amministrative, ovvero di richiedere un nuovo sopralluogo in campo in contraddittorio.

A conclusione del suddetto incontro viene rilasciato un verbale, sottoscritto dal controllore e dal produttore o da un suo delegato, riportante l'esito dei controlli.

Tale verbale, tuttavia, non ha carattere definitivo ai fini del calcolo dell'aiuto in quanto la domanda, integrata dai risultati dei controlli oggettivi, viene nuovamente sottoposta ai controlli amministrativi.

7.2.2 Controllo in loco criteri, impegni e altri obblighi

L'Organismo Pagatore in collaborazione con le Autorità di Gestione dei PSR, predispone le necessarie procedure affinché gli impegni, i criteri e gli obblighi connessi all'adesione alle domande di pagamento possano essere controllati in base a una serie di indicatori verificabili.

In particolare i controlli comprenderanno i seguenti ambiti:

1. controllo obblighi ed impegni per le misure e sottomisure afferenti a Reg. (UE) 1305/2013, PSR 2014 – 2020;
2. controllo obblighi ed impegni per le misure dell'asse 2 del regolamento (UE) n. 1698/2005 - PSR 2007 – 2013 , compresi gli impegni pertinenti di condizionalità;
3. controllo degli impegni essenziali ed accessori specifici per misura relativi alle misure a superficie del PSR 2000 – 2006;
4. controlli per le misure forestali di cui ai regolamenti 2080/92 e 1257/1999;
5. controlli di ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica (articolo 31 del regolamento UE n. 640/2014);
6. controlli relativi alla Buona Pratica Agricola normale – BPA n per le misure a superficie del PSR 2000 – 2006;
7. controlli relativi al rispetto dei requisiti minimi di igiene ambiente e benessere degli animali per le misure a superficie del PSR 2000 – 2006 se espressamente previsto dai bandi regionali;
8. mantenimento delle superfici agricole e attività agricola minima per le misure indicate al paragrafo 7.1.9;

9. requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le misure 10 e 11 PSR 2014 – 2020 e per le corrispondenti misure del PSR 2007-2013.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale; in particolare si applica il D.M. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016.

7.3 Condizionalità

L'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal Reg. (UE) n. 809/2014, istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2007-2013 si applicano i criteri di condizionalità di cui al Titolo VI capo I del Reg. (CE) 1306/2013, nonché le disposizioni specifiche del Reg. (UE) 809/2014.

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2000-2006, per le quali vige l'obbligo del solo rispetto della buona pratica agricola normale (BPAn), a norma del Reg. (CE) n. 1257/99 e del n. 817/04, continua ad applicarsi tale baseline (BPAn), salvo il disposto di cui all'articolo 11 del Reg. n. 1320/2006 in caso di trasformazione dell'impegno o di azioni specifiche per alcune Regioni/PPAA, nel qual caso si applicano le nuove regole di condizionalità dettate dal Reg. (UE) 809/2014.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal D.M. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013 e definito a livello nazionale, nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016, pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili progressivamente alle Autorità di Gestione tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

7.4 Indicatori relativi ai controlli svolti

Il dettaglio dei controlli descritti ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 e le eventuali anomalie derivanti dallo svolgimento dei controlli informatici e di congruità delle domande sono evidenziati nel Sistema Informativo SIAN mediante specifici indicatori.

8 CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i..

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le misure connesse agli animali.

8.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Misure connesse alla superficie

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.

Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura, mentre se le due diverse colture hanno la stessa aliquota di aiuto sono considerate un unico gruppo di coltura.

Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Se la superficie dichiarata nella domanda di pagamento è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. (UE) 640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto) art. 19 Reg. UE 640/2014		
TUTTE LE MISURE AD ECCEZIONE DELLE MISURE 12 e 13 del Reg. UE 1305/2013		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 HA	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 19 par. 1 Reg. UE n. 640/2014)

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto) art. 19 Reg. UE 640/2014		
TUTTE LE MISURE AD ECCEZIONE DELLE MISURE 12 e 13 del Reg. UE 1305/2013		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 19, par. 1 Reg. (UE) 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 19, par. 1 Reg. UE n. 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 19, par. 2, del Reg. (UE) 640/2014). Se l'importo calcolato in ottemperanza paragrafi 1 e 2 art.19 del Reg. 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato. (articolo 19 comma 3 del Reg. 640/2014)

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto) art. 19 bis Reg. UE 640/2014 (Reg. UE 2016/1393, art. 1, punto 7)		
MISURE 12 e 13 del Reg. UE 1305/2013		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 HA	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 19 bis, par. 1 Reg. UE n. 640/2014)
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure >3%	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza constatata (articolo 19 bis, par. 1 Reg. (UE) 640/2014 – Reg. UE 2016/1393, art. 1, punto 7), con la riduzione del 50% della sanzione amministrativa se nessuna sanzione per sovradichiarazione è stata mai irrogata al beneficiario per la stessa misura (articolo 19 bis, par. 2 Reg. (UE) 640/2014 – Reg. UE 2016/1393, art. 1, punto 7).

Se l'importo risultante dalle riduzioni calcolate a norma dell'art. 19, par.1 e 2) e dell'art. 19 bis, par. 1 e 2 del Reg. (UE) 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base

all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato (Art. 19, par.3 e Art. 19 bis, par. 4 del Reg. (UE) 640/2014).

8.1.1 Calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulla Domanda di pagamento a seguito del nuovo ciclo di aggiornamento "Refresh" del SIPA-GIS

Qualora in seguito al nuovo ciclo di aggiornamento "Refresh" del SIPA-GIS vengano rilevati cambiamenti dell'occupazione del suolo da agricola a non agricola (cosiddette "eclatanze"), gli stessi devono essere tenuti in considerazione per la definizione del procedimento amministrativo, oltre che dell'anno stesso, anche retroattivamente in relazione al precedente aggiornamento delle foto aeree disponibili per ciascuna provincia.

I codici di occupazione del suolo "non agricola" da considerare per l'applicazione retroattiva delle "eclatanze" sono i seguenti:

- a. Manufatti – codice 660 ;
- b. Acque – codice 690 ;
- c. Aree non pascolabili – codice 770;
- d. Tare – codice 780 ;
- e. Boschi – codice 650 (esclusi quelli considerati pascolabili in seguito a verifiche in campo del sottobosco oppure in seguito al riscontro nel registro dei pascoli storici).

Per le Domande di pagamento di campagne precedenti, non si considerano "eclatanze" le superfici ad uso non agricolo delimitate nel GIS in conseguenza della variazione dei loro criteri di misurazione, introdotte dall'Amministrazione per adeguarsi alle nuove prescrizioni dei Servizi della Commissione Europea.

8.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) 640/2014 – Misure connesse agli animali

L'articolo 4 paragrafo 7 (premi per animali) del DM prot. 1922 del 20 marzo 2015 dispone la registrazione individuale nella banca dati nazionale anche per il settore ovi-caprino. Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello dichiarato nella domanda di pagamento.

Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda di pagamento superi il numero degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati. (articolo 30 paragrafo 3 del Reg. (UE) 640/2014).

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure sugli animali.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI art. 31 del Reg. (UE) 640/2014

ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	Fino a un massimo di 3 animali	Importo totale dell'aiuto è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 2 lettera a) Reg. (UE) 640/2014)
In tolleranza	Più di 3 animali, scostamento fino al 10%	Importo totale dell'aiuto è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 2 lettera a) Reg. (UE) 640/2014)
In tolleranza	Più di 3 animali, scostamento > 10% e fino al 20%	Importo totale dell'aiuto ridotto di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 2 lettera b) Reg. (UE) n. 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto in base all'articolo 31 paragrafo 2 comma 2 Reg. (UE) n. 640/2014
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno(Articolo 31 par. 2 comma 3 Reg. (UE) 640/2014). Inoltre il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità all'articolo 30, paragrafo 3 del Reg. (UE) 640/2014. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato (Articolo 31 paragrafo 2 comma 2 Reg. (UE) 640/2014).

Le percentuali di scostamento vengono determinate secondo quanto disposto dall'art. 31, par. 3 del Reg. UE 640/2014.

8.3 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, impegni o obblighi connessi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, degli obblighi o dei criteri di ammissibilità a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Si evidenzia che l'entità del tasso di riduzione o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno. In particolare:

- La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.
- L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.
- La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
- La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal Decreto MIPAAF n. 3536 del 8 febbraio 2016, relativo alla *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."* e recepite nelle disposizioni regionali.

8.4 Riduzione della consistenza zootecnica a seguito del controllo di plausibilità effettuato in fase di controllo in loco

Per le misure a superficie che prevedono la verifica della consistenza zootecnica ai fini del controllo della densità di bestiame (carico UBA/Ha), sulla base di quanto previsto dalle linee guida della Commissione UE per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il PSR (*"Guidance Document on Control and Penalty rules in Rural Development"*), durante il controllo in loco dell'azienda deve essere effettuato un controllo di plausibilità.

Tale controllo, attraverso la verifica del registro degli animali tenuto dall'azienda e un controllo incrociato di queste informazioni con il numero di animali presenti in stalla e presenti in BDN alla data del controllo in loco, mira a verificare appunto la plausibilità della consistenza zootecnica dichiarata.

Nessun controllo di plausibilità è comunque ammesso per le specie animali non contenute nella BDN: gli animali appartenenti a tali specie devono essere sempre contati e il loro impatto sulla densità deve essere valutato.

Pertanto nel caso in cui la densità di bestiame (Carico UBA/Ha) sia un elemento di ammissibilità saranno svolte le seguenti attività:

1. Rilevazione della consistenza zootecnica in azienda, durante il controllo in loco, mediante conteggio fisico dei capi;
2. Rilevazione della consistenza zootecnica in BDN alla stessa data del conteggio fisico;
3. Confronto delle 2 rilevazioni e calcolo dell'eventuale scostamento;
4. In caso di scostamento maggiore di zero, applicazione di una riduzione, pari alla percentuale di scostamento calcolata al punto precedente, alla consistenza zootecnica che la regione ha indicato come significativa ai fini del carico di bestiame (es. se il carico va fatto alla data di presentazione della domanda, lo scostamento calcolato in precedenza sarà applicato alla consistenza rilevata alla data di presentazione della domanda);
5. Il carico di bestiame sarà calcolato utilizzando la consistenza zootecnica risultante dopo l'applicazione dello scostamento.

I controlli di plausibilità sono esclusi per le misure in cui i pagamenti sono calcolati per unità di bestiame.

8.5 Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla Condizionalità

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto delle disposizioni e degli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 sono stabilite dal Decreto MIPAAF n. 3536 del 8 febbraio 2016, relativo alla *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”*

8.6 Ordine di applicazione delle riduzioni

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del Reg. (UE) 809/2014, in caso siano applicabili diverse riduzioni, si procede secondo il seguente ordine:

- a) Riduzioni e sanzioni art.19 Reg. (UE) 640/2014 (esito superfici) e art.31 Reg. (UE) 640/2014 (esito zootecnia);
- b) Il montante risultante dalla lettera a) sarà la base per il calcolo dei rifiuti di cui al titolo III del Reg. (UE) 640/2014 (Riduzioni ed esclusioni derivanti da impegni, obblighi e criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie e dal numero degli animali);
- c) Il montante risultante dalla lettera b) sarà la base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate tardivamente a norma degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 640/2014 (giorni di ritardo);
- d) Il montante risultante dalla lettera c) sarà la base per il calcolo delle riduzioni da applicare per la mancata dichiarazione di parcelle agricole (art.16 Reg. (UE) 640/2014);
- e) Il montante risultante dalla lettera d) sarà la base per il calcolo delle revoche di cui al titolo III Reg. (UE) 640/2014;
- f) Il montante risultante dalla lettera e) sarà la base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienze della Condizionalità.

9 PAGAMENTO DELL'ANTICIPO fino al 85%

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1617 della Commissione del 8 settembre 2016 relativo, per l'anno di domanda 2016, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi sui pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali, prevede la possibilità di erogare un anticipo fino al 85% a tutte le aziende che hanno fatto domanda per una delle misure a superficie dello sviluppo rurale, purché siano stati eseguiti i controlli amministrativi previsti dal SIGC:

- **Art. 1 Reg. (UE) 2016/1617:**
In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2016 gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all'85 % del sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- **Art. 74, paragrafo 1 Reg. (UE) 1306/2013**
In conformità dell'articolo 59, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.
- **Art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013**
I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74.
In deroga al primo comma, gli anticipi per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 59, paragrafo 1.
- **Art. 59, paragrafo 1 Reg. (UE) 1306/2013**
Salvo se altrimenti previsto, il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.
- **Art. 28 del Reg (UE) n. 809/2014**
I controlli amministrativi di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1306/2013, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:
 - a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;
 - b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
 - c) la domanda di aiuto o la domanda di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;

d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

Ai fini del pagamento dell'anticipo fino al 85%, l'OP AGEA esegue quindi tutti i controlli amministrativi che è possibile e appropriato eseguire in maniera automatizzata.

9.1 Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno cui è riferita la domanda di pagamento oggetto di anticipo

Ai fini del pagamento dell'anticipo fino al 85% dovrà essere garantito lo svolgimento di tutti i controlli amministrativi che hanno determinato l'ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno.

Tali controlli comprendono i controlli descritti al paragrafo 7.1, compresi i controlli specifici di misura ed i controlli incrociati nell'ambito del SIGC che è possibile ed appropriato effettuare.

Lo svolgimento di tutti i controlli di cui al presente punto è certificato sul portale SIAN.

9.2 Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'anticipo fino al 85% dovranno essere eseguiti tutti i controlli amministrativi descritti ai paragrafi 7.1, in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, completati i quali si procede al calcolo dell'esito, come descritto al capitolo 8.

Per le domande di conferma impegni, al fine di garantire quanto disposto dall'art 28, par. 1, lettera d) del Reg. (UE) 809/2014 "rispetto degli impegni a lungo termine", viene effettuata la verifica relativa alla inclusione della domanda di pagamento della campagna precedente negli elenchi di saldo autorizzati da Agea o dalla Regione. In tali casi, il calcolo dell'anticipo viene effettuato fino al limite del 85% dell'importo liquidato per la domanda dell'anno precedente.

9.3 Altri requisiti per il pagamento dell'anticipo

9.3.1 Autorizzazione al pagamento dell'anticipo della Regione da portale SIAN

La Regione, attraverso l'apposita procedura presente su portale SIAN autorizza le domande di pagamento afferenti alle misure di trascinamento della vecchia programmazione al pagamento dell'anticipo dichiarando che, fatto salvo l'esito positivo dei controlli da sistema, non sussistono ulteriori motivi ostativi al pagamento dell'anticipo fino al 85%.

Per le misure della nuova programmazione (Reg. UE 1305/2013) è garantita l'automatizzazione di tutti i controlli previsti dalle schede di misura dei PSR regionali e dai bandi regionali, quindi non è necessaria alcuna specifica autorizzazione.

9.3.2 Tempistica erogazione anticipo e svolgimento controlli amministrativi

I controlli amministrativi devono essere completati per tutti i beneficiari prima di iniziare il pagamento dell'anticipo fino al 85%. L'anticipo è corrisposto a tutti i beneficiari, ivi compresi quelli estratti a campione per i controlli in loco.

10 PAGAMENTO DEL SALDO DERIVANTE DA ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

Al fine di pervenire ad una semplificazione ed automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di istruttoria automatizzata, che si applica alle domande afferenti alle misure elencate nel successivo paragrafo.

10.1 Campo d'applicazione

Le domande interessate dall'applicazione della procedura di Istruttoria Automatizzata pagamento sono quelle presentate per le misure di seguito specificate:

- 1. Domande relative ad impegni assunti nel periodo di programmazione 2000-2006:**
 - Regione Sicilia
 - i. F ex Reg CE 2078/92
 - ii. F ex Reg. (CE)1257/99
- 2. Domande relative ad impegni assunti con la vecchia programmazione (forestazione):**
 - Regioni: Friuli Venezia Giulia
 - i. Misura H ex Reg CE 1257/99;
 - ii. Ex Reg CEE 2080/92;
 - iii. Ex Reg CEE 1609/82.
- 3. Domande relative ad impegni assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 per le misure:**
 - Regione Sicilia
 - i. 214 - pagamenti agroambientali
 - Regione Puglia
 - i. 214 - pagamenti agroambientali Azione 1, Azione 2 e Azione 5
- 4. Domande relative ad impegni assunti nel periodo di programmazione 2014-2020 - misure nuova programmazione – Reg. UE 1305/2013:**
 - Tutte le Regioni
 - i. Misure 10, 11, 12, 13, 14 e 15

10.2 Controlli per il pagamento del saldo da istruttoria automatizzata

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti di cui al paragrafo sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

1. aziende non selezionate a campione:

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

10.2.1 Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto cui è riferita la domanda di pagamento

Ai fini del pagamento del saldo dovrà essere garantito lo svolgimento di tutti i controlli amministrativi che hanno determinato l'ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto.

Tali controlli comprendono i controlli descritti al paragrafo 7.1, compresi i controlli specifici di misura ed i controlli incrociati nell'ambito del SIGC che è possibile ed appropriato effettuare.

Lo svolgimento di tutti i controlli di cui al presente punto è certificato sul portale SIAN.

10.2.2 Controlli previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento

Ai fini del pagamento del saldo dovranno essere eseguiti tutti i controlli amministrativi descritti ai paragrafi 7.1, i controlli in loco e i controlli di condizionalità (paragrafi 7.2 e 7.3), completati i quali si procede al calcolo dell'esito, come descritto al capitolo 8.

Per le domande di conferma impegni, al fine di garantire quanto disposto dall'art 28, par. 1, lettera d) del Reg. (UE) 809/2014 "rispetto degli impegni a lungo termine", viene effettuata la verifica relativa alla inclusione della domanda di pagamento della campagna precedente negli elenchi di saldo autorizzati da Agea o dalla Regione.

10.2.3 Controlli specifici di misura per il pagamento del saldo da Istruttoria Automatizzata

Si applicano i controlli specifici di misura, evidenziati nel Sistema Informativo SIAN mediante specifici indicatori.

Tali controlli amministrativi sono effettuati direttamente dall'OP AGEA, nel caso in cui sia possibile la loro automatizzazione nell'ambito del SIGC, o dalla Regione, che ne restituisce all'OP AGEA le risultanze.

I controlli sono comprensivi di tutte le specifiche verifiche di ricevibilità e ammissibilità previste per le misure in oggetto; eventuali Check List di ricevibilità e ammissibilità non vengono pertanto prodotte.

Viene prodotta invece apposita Check List di fine istruttoria con l'elencazione di tutti i controlli effettuati che hanno generato il pagamento automatizzato.

Qualora i controlli previsti dalla procedura di istruttoria automatizzata non consentano il pagamento totale della domanda, l'iter procedimentale prevede il completamento dell'istruttoria della domanda secondo la normale procedura di delega delle attività istruttorie alle Regioni. In tali casi è il funzionario regionale a completare e chiudere l'istruttoria, e la comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento amministrativo è a cura della Regione. Per tali casistiche, la Regione, se necessario, richiede ai CAA la documentazione cartacea necessaria ai fini della chiusura dell'iter di istruttoria.

11 PAGAMENTO DEL SALDO DERIVANTE DA ISTRUTTORIA DELEGATA ALLA REGIONE

Per le domande escluse dall'applicazione del processo di Istruttoria Automatizzata e per le domande non afferenti alle misure elencate al paragrafo 10.1 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, il saldo può essere liquidato solo al termine del procedimento di istruttoria effettuato dalla Regione competente.

11.1 Controlli per il pagamento del saldo da istruttoria delegata alla regione

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti di cui al paragrafo sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

1. aziende non selezionate a campione:

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

11.1.1 Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno cui è riferita la domanda di pagamento

Ai fini del pagamento del saldo dovrà essere garantito lo svolgimento di tutti i controlli amministrativi che hanno determinato l'ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno.

Tali controlli comprendono i controlli descritti al paragrafo 7.1, compresi i controlli specifici di misura ed i controlli incrociati nell'ambito del SIGC che è possibile ed appropriato effettuare.

Lo svolgimento di tutti i controlli di cui al presente punto è certificato sul portale SIAN.

11.1.2 Controlli previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento

Ai fini del pagamento del saldo dovranno essere eseguiti tutti i controlli amministrativi descritti ai paragrafi 7.1, i controlli in loco e i controlli di condizionalità (paragrafi 7.2 e 7.3), completati i quali si procede al calcolo dell'esito, come descritto al capitolo 8.

11.1.3 Chiusura dell'istruttoria e autorizzazione al pagamento

Una volta completati i controlli di ammissibilità (amministrativi ed in loco) sulle domande di pagamento, la Regione effettua, tramite le funzionalità del SIAN, la chiusura dell'istruttoria, che determina l'importo da liquidare.

Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo possono entrare a far parte dell'elenco di liquidazione regionale, dopo essere state sottoposte alla procedura di autorizzazione. Tale procedura prevede diversi livelli di controllo e viene eseguita dai funzionari revisori della Regione (di primo e secondo livello ove previsto dalla Regione) e dai responsabili dell'autorizzazione al pagamento (dell'ente periferico e della Regione).

12 ULTERIORI REQUISITI PER IL PAGAMENTO

12.1 Importo minimo erogabile

L'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 dispone, in linea generale, che l'importo minimo al di sotto del quale le Amministrazioni pubbliche possono non concedere e non esigere la restituzione è determinato in 12 euro.

Pertanto non si procederà al pagamento per le aziende con importi totali spettanti inferiori o uguali a 12 euro.

12.2 Certificato Antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193.

La Regione, tramite i propri soggetti debitamente autorizzati ed accreditati presso B.D.N.A, deve richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio dell'apposita certificazione antimafia, previa consegna da parte dell'interessato di idonea dichiarazione sostitutiva della certificazione camerale (il cui fac-simile è allegato alle presenti istruzioni operative, Allegati 3, 4 e 5).

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

La Regione acquisisce su sistema informativo SIAN le informazioni relative alla richiesta presentata dall'interessato mediante autocertificazione e il certificato rilasciato dalla Prefettura.

La Regione avrà cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

12.3 Riferimenti per il pagamento dell'aiuto

Secondo le disposizioni di cui all'Allegato I, par. 2, lettera B) del Reg. UE 907/2014 (che abroga il reg. CE 885/06) e della legge 11 novembre 2005 n. 231, art. 5, comma 5-bis, l'OP AGEA è tenuto a disporre il pagamento dell'aiuto esclusivamente mediante versamento sul conto bancario indicato dal beneficiario e allo stesso intestato.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente nell'apposita sezione della domanda il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se *“un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”*.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito; conseguentemente il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichi quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

12.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

L'OP AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

In particolare si ricorda quanto è previsto dall'articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di importi indebitamente erogati :

- 1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.*
- 2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli*

importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito. ... omissis ...

L'OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

12.5 Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in vi informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori dell'OP AGEA.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

12.6 Pubblicazione dei pagamenti.

L'art. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.agea.gov.it.

IL TITOLARE

Dott. Maurizio Salvi